
Ordinanza 24 febbraio 1999, n. 2947.

Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche.

(G.U. n. 50 del 02.03.1999)

Art. 1

1. Gli Interventi di recupero e ricostruzione degli edifici danneggiati per effetto delle crisi sismiche iniziate rispettivamente il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997 possono essere eseguiti, in deroga e senza necessità di specifici strumenti urbanistici generali ed attuativi a condizione che l'edificio venga ricostruito nella stessa area di sedime senza incrementi volumetrici.
2. Il completamento degli interventi previsti dalle ordinanze n. 2589 del 26 maggio 1997 e n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni, è effettuato dalla stessa, autorità e con le stesse procedure e deroghe.
3. Per i lavori eseguiti dai privati con i contributi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2668/97 e con i contributi di cui all'art. 4 della legge 61/98 il limite di lire 75.000.000 previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è elevato a lire 300.000.000.

Art. 2

1. Gli edifici che non possono essere ricostruiti in sito a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica o per cause impeditive dipendenti dalle condizioni di stabilità del versante, o per il diverso assetto localizzativo ed urbanistico conseguenti a piani attuativi all'interno dei programmi integrati di recupero di cui all'art. 3 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 vengono demoliti e sono ricostruiti in altre aree edificabili dello stesso comune nella disponibilità del proprietario o individuate, prioritariamente, nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o avvalendosi dell'art. 51, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. e successive modificazioni. I Comuni acquisiscono le aree per la ricostruzione degli edifici in questione e le assegnano agli aventi diritto previa cessione gratuita dell'area di sedime dell'edificio demolito, che viene acquisita al patrimonio del comune.(1)
2. Gli edifici utilizzati al momento del sisma per attività agricole che non possono essere ricostruiti in sito per motivi igienico-sanitari o per motivi indicati al comma 1 possono essere ricostruiti nelle apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici generali ovvero nei terreni in disponibilità dei proprietari che risultino conformi agli strumenti urbanistici stessi. (2)
3. In relazione ai casi di cui al comma 1, le regioni provvedono e perimetrano le aree dove le indagini di microzonazione sismica hanno accertato; una forte anomalia della risposta sismica locale e quelle esposte, a grave rischio idrogeologico e vi adottano misure di salvaguardia comprensive di un vincolo di inedificabilità, che potrà essere rimosso dopo adeguati interventi di messa in sicurezza dei versanti o imponendo specifiche prescrizioni tecniche.

(1) *Comma integrato dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 3282/03.*

(2) *Sostituito dall'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza n. 2991/99, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132.*

Art. 3

1. Gli eventi diritto ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 61/1998, la cui residenza principale è oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, possono delegare al comune la progettazione, l'esecuzione e la gestione dei lavori. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 3, commi 6 e 6-bis della legge 61/1998.

Art. 4

1. Nei casi di cui all'articolo 3, commi 6 e 6-bis, della legge 61/1998 e all'articolo 3 della presente ordinanza, il comune è autorizzato ad affidare l'attività di progettazione e l'esecuzione dei lavori mediante trattativa privata con ricerca di mercato secondo criteri che assicurino la massima rapidità nell'esecuzione degli interventi anche attraverso adeguato accorpamento dei medesimi. I comuni possono, altresì affidare la gestione tecnico-amministrativa degli interventi a società costituite per la riqualificazione urbana ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, di cui posseggano il controllo. In questi casi, in conformità con quanto previsto dall'art. 14, comma 9 della legge 61/98 non si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

1. Le regioni all'atto della valutazione e approvazione dei programmi di recupero possono disporre, anche al fine di realizzare economie di scala e una razionale e veloce attivazione dei programmi, l'accorpamento di più interventi unitari o il disaccorpamento di interventi unitari troppo ampi al fine di consentire l'unitarietà della progettazione e della organizzazione ed esecuzione degli interventi.
2. Allo scopo di accelerare le procedure dell'attività di ricostruzione per le sottoscrizioni relative agli adempimenti dei soggetti privati connessi alla ricostruzione medesima, l'autentica della firma è fatta dal competente ufficio comunale.

Art. 6

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni della legge 30 marzo 1998, n. 61, sono prorogate fino al 31 dicembre 1999. I contributi previsti dal comma 3 del citato articolo 12 della legge 61/98 sono confermati nello stesso importo spettante per l'anno 1998. L'importo del contributo è elevato al 50 per cento per i comuni montani con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e con indice di disastro superiore a 0,50 (1).
2. Per gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge al 61/1998 ed in particolare per la parte residua relativa agli anni 1997, 1998 e alle spese per il 1999 di cui al comma 1 le Regioni Marche e Umbria provvedono a versare direttamente agli enti locali interessati i contributi di cui al medesimo comma sulla base di apposita tabella di ripartizione e di assegnazione predisposta dal Ministero dell'Interno (1).
3. Al relativo onore stimato complessivamente in lire 63,2 per l'anno 1999 si provvede nell'ambito delle risorse rinvenienti dai mutui contratti delle Regioni stesse ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera d della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (1).
4. Per la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 61/1998 le regioni e gli enti locali utilizzano, nel limite del 2 per cento, i fondi assegnati con l'articolo 50, comma

- 1, lett. d) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con priorità per i comuni di piccole dimensioni e, comunque, in relazione al numero dei nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili o che beneficiano del contributo per autonoma sistemazione. A tal fine le regioni predispongono, entro 30 giorni della data della presente ordinanza, un apposito piano di riparto delle risorse.
5. Le regioni trasferiscono ai comuni, a valere sulle disponibilità di cui alla legge 61/1998 e all'art. 50, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le risorse occorrenti per gli interventi di messa in sicurezza, per le demolizioni e per la gestione dei villaggi temporanei. I Comuni sono autorizzati ad iscrivere in bilancio le somme al valore stimato sulla base di specifiche relazioni predisposte dagli uffici tecnici competenti. Entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente ordinanza le Regioni comunicano l'esatto ammontare delle somme attribuite per l'anno 1999. I Comuni provvedono successivamente ad apportare ai bilanci di previsione le eventuali, conseguenti variazioni (2).
 6. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'articolo 14, comma 14-bis, della legge 61/1998 è prorogato al 31 dicembre 1999.
 7. Il termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è prorogato al 31 dicembre 1999.
 8. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 61/1998 si applicano anche ai dirigenti delle Regioni Marche ed Umbria. Nei Comuni privi di dirigenti, il compenso forfettario di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 61/1998, può essere corrisposto, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario ai responsabili degli uffici e dei servizi ed ai segretari comunali, ai quali siano formalmente affidati specifici compiti per attività connesse al processo di ricostruzione.

-
- (1) *Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono state prorogate con le stesse modalità prima al 31 dicembre 2000 dall'art. 5, comma 1 dell'Ordinanza n. 3022/99, poi al 31 dicembre 2001 dall'art. 7, comma 4 dell'Ordinanza n. 3101/2000.*
- (2) *Le disposizioni di cui al presente comma 5 si applicano anche all'anno 2000, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'Ordinanza n. 3028/99 ed ai sensi dell'art. 7, comma 2 dell'ordinanza 3101/2000 si applicano fino allo smantellamento dei containers.*

Art. 7

1. Le Regioni, alle unità immobiliari danneggiate dalle crisi sismiche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente ordinanza, e destinate, alla stessa data ad abitazione principale del conduttore, accordano priorità nella concessione dei contributi di cui all'articolo 4, della legge 61/1998, a favore del proprietario che si impegni a rinnovare il contratto di locazione, agli stessi patti e condizioni e con lo stesso conduttore o con i suoi eredi. Il mancato rispetto dell'impegno assunto determina la revoca del contributo.

Art. 8

1. Al fine di accelerare al massimo l'opera di ricostruzione delle unità abitative distrutte o inagibili originariamente occupate dai nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili sono disposte le seguenti misure:
 - a) Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni e in stretta collaborazione con i comuni, completa il censimento analitico delle singole situazioni e assicura il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, in raccordo con i gruppi di lavoro di cui alla successiva lettera b); l'attività comprende anche il censimento delle seconde case agibili e non concesse in locazione presenti sul territorio in prossimità degli insediamenti temporanei; per tali case, i Comuni possono stipulare contratti di locazione con

termine non superiore ad anni 3 e con canone corrispondente ai correnti valori di mercato per il trasferimento nelle stesse, in via temporanea dei nuclei familiari attualmente residenti nei moduli abitativi mobili. Le Regioni assicurano a valere sui fondi di cui all'art. 50, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998 n. 448, la necessaria copertura finanziaria;

- b) presso ogni Comune con insediamenti temporanei di moduli abitativi mobili viene costituito uno specifico gruppo di lavoro tecnico-amministrativo che opera a tempo pieno per assicurare la massima velocizzazione degli interventi di ricostruzione che interessano i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, fornendo loro anche una adeguata assistenza tecnica e amministrativa. Il gruppo di lavoro istruisce le pratiche relative e verifica che esse ricevano priorità in ogni fase del procedimento. A tal fine i Comuni sono autorizzati ad assumere con contratto a termine, per la durata di un anno rinnovabile, anche mediante chiamata diretta, fino a sei; unità di personale tecnico e amministrativo, in rapporto al numero dei nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili. Al relativo onere stimato in lire 1.600 milioni, di cui lire 600 milioni per la regione Marche e lire 1.000 per la regione Umbria, ivi compresa la spesa di coordinamento delle suddette attività, si provvede nell'ambito delle risorse rinvenienti dai mutui contratti dalle regioni stesse ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (1);
- c) le regioni, la province e gli enti locali assicurano l'assoluta priorità nell'esame delle pratiche e dei progetti nella concessione dei contributi e nell'autorizzazione all'inizio dei lavori, agli interventi di ricostruzione che interessano i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, con particolare riferimento a quelli ubicati nelle zone montane.
2. Per le attività di cui al presente articolo il Dipartimento della Protezione civile si avvale del gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998. A tal fine l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 è aumentata di 20 unità.

(1) Modificato dall'art. 4, comma 1, dell'Ordinanza n. 2991/99.

Art. 9

1. I nuclei familiari che sono costretti ad abbandonare temporaneamente il proprio alloggio per ragioni connesse con l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio, possono presentare domanda al comune per ottenere, per il periodo necessario al completamente degli interventi, il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2668/97 ovvero, qualora non sia possibile reperire un alloggio disponibile, possono presentare domanda per l'assegnazione temporanea di un modulo abitativo tra quelli lasciati liberi dall'originario assegnatario
2. I Comuni possono disporre l'assegnazione temporanea di moduli abitativi lasciati liberi dai nuclei familiari rientrati nelle proprie abitazioni o che abbiano optato successivamente per il contributo per l'autonoma sistemazione, a favore del personale delle imprese edili impegnato negli interventi di ricostruzione e per il quale le imprese dichiarino di non aver potuto reperire idonea sistemazione. In questo caso il comune accerta che l'impresa possieda tutti i requisiti necessari e dispone l'assegnazione temporanea dei moduli abitativi con propri provvedimenti, nei quali viene stabilita la durata dell'assegnazione e viene altresì individuato il canone che l'impresa è tenuta e corrispondere al Comune medesimo, comunque in misura non superiore a lire 300.000 mensili per ciascun modulo. Il modulo così riassegnato viene definito come modulo ad uso sociale e gli onori relativi all'uso di tutti i servizi sono posti a carico dell'impresa, che li rimborsa al Comune.

Art. 10

1. Per le finalità di cui all'articolo 10 dell'ordinanza 2668/1997 e successive modificazioni, è assegnata al prefetto di Perugia l'ulteriore somma di lire 11 miliardi.
2. Per le spese di emergenza sostenute dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 è assegnato al Prefetto di Rieti un contributo straordinario di lire 230 milioni.
3. I compensi di cui all'articolo 17 dell'ordinanza n. 2694/97, previsti per il personale dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, saranno corrisposti forfettariamente nella misura giornaliera, fino al massime di lire 50.000/giorno a valere sulle disponibilità di bilancio esistenti.
4. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 10, dell'ordinanza n. 2742/98 è assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili dal Fuoco un ulteriore contributo di lire 10 miliardi.

Art. 11

1. Per la realizzazione degli interventi di competenza comunale nella locale sede del distacco dei Vigili del Fuoco è assegnato ai comuni di Nocera Umbra e Gualdo Tadino rispettivamente un contributo straordinario di lire 250 milioni.

Art.12

1. La disposizione di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. n. 2669/1997, e successive modificazioni, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza.
2. Il termine di cui all'articolo 9 dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998 è prorogato, limitatamente a tre unità, anche di altre amministrazioni, in servizio presso ciascuno degli Uffici del Commissario delegato con sede Foligno e Fabriano fino al termine dello stato di emergenza.
3. L'onere d'attuazione del presente articolo è posto a carico dello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Art. 13

1. Nei confronti dei soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 2694/97 i termini per l'attività di liquidazione e di accertamento delle dichiarazioni i cui versamenti sono stati oggetto di proroga devono intendersi sospesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime a quella dell'ultimo versamento delle relative imposte dovute, mentre i termini per l'attività di liquidazione devono coincidere con quelli previsti per l'accertamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dei soggetti individuati nell'ordinanza 2908/98.

Art. 14

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 10 e 11 della presente ordinanza ammontanti a lire 21.730 milioni, si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 15

1. Per esigenze straordinarie connesse alle crisi sismiche che hanno colpito i territori delle regioni Marche ed Umbria e che hanno comportato un notevole incremento di attività e di personale, il Dipartimento della protezione, civile è autorizzato a stipulare un contratto di locazione con soggetti privati anche nelle more del perfezionamento delle procedure propedeutiche per il rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale. Al relativo onere si provvede con imputazione all'unità previsionale di base 6.1.1.0. del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1999 e successivi.